

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2210)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1967*  
(V. Stampato n. 3935)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(RESTIVO)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**  
(FANFANI)

**col Ministro del Bilancio**  
(PIERACCINI)

**col Ministro delle Finanze**  
(PRETI)

**col Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(ANDREOTTI)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**  
(BOSCO)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**  
(TOLLOY)

**e col Ministro della Sanità**  
(MARIOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 5 maggio 1967*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80,  
relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, relativo all'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, con le seguenti modificazioni:

*Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste dispone l'intervento dell'AIMA, che provvede in conformità dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva ».

*L'alinea 2 del secondo comma dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:*

« 2) un direttore generale, o un funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità ».

*Al secondo comma dell'articolo 3 è aggiunta la seguente alinea 8-bis:*

« Cinque rappresentanti dei produttori ortofrutticoli, fra i quali uno rappresentante dei concedenti a mezzadria o a colonia parziaria ed uno rappresentante dei compartecipanti ».

*Al secondo comma dell'articolo 3 l'alinea 16 è sostituita dalla seguente:*

« Quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti

ortofrutticoli, di cui uno designato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, prescelto fra i direttori di mercati ortofrutticoli ».

*Il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:*

« I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti ».

ALLEGATO

*Decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 17 marzo 1967.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visti i regolamenti nn. 23 e 159 adottati dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, rispettivamente in data 4 aprile 1962 e 25 ottobre 1966;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione di interventi statali nei casi di crisi grave del mercato dei prodotti ortofrutticoli e per la corresponsione delle restituzioni all'esportazione di tali prodotti, ai sensi del citato regolamento n. 159;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero e per la sanità;

DECRETA:

## Art. 1

Durante il triennio 1967-1969, qualora per alcuno dei prodotti ortofrutticoli di cui all'allegato I del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sia stata accertata, ai sensi del seguente articolo, una situazione di grave crisi di mercato, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre l'intervento dell'A.I.M.A., che provvede in conformità dell'articolo 7 del citato regolamento comunitario e nei modi previsti dalla sua legge istitutiva.

L'acquisto non può essere effettuato per i prodotti di origine non comunitaria.

## Art. 2

Nel triennio indicato nel precedente articolo la determinazione del livello dei prezzi di acquisto, di cui all'articolo 8 del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966, e le constatazioni di esistenza e di cessazione di una situazione di crisi grave di mercato, ai sensi degli articoli 7 e 8 di tale regolamento, sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Per la determinazione dei livelli del prezzo di acquisto di cui al comma precedente il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà sentito il Comitato previsto dal successivo articolo 3.

## Art. 3

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è presieduto dal Ministro stesso o da un Sottosegretario da lui delegato. Fanno inoltre parte del Comitato:

- 1) due direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2) un direttore generale, o funzionario di equivalente qualifica, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del bilancio, del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, del commercio con l'estero e della sanità;
- 3) il direttore generale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
- 4) un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica;
- 5) un rappresentante degli Enti di sviluppo;
- 6) un rappresentante dell'Istituto del commercio con l'estero;
- 7) un rappresentante dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola;
- 8) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, di cui uno rappresentante dei concedenti a mezzadria e colonia parziaria;
- 9) cinque rappresentanti dei proprietari e affittuari coltivatori diretti;
- 10) tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari;
- 11) tre rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori;
- 12) tre rappresentanti delle associazioni di cooperative;
- 13) un rappresentante degli industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- 14) un rappresentante dei commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- 15) un rappresentante degli esportatori di prodotti ortofrutticoli;
- 16) quattro esperti nei problemi inerenti alla produzione e al mercato dei prodotti ortofrutticoli.

Per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) sarà nominato un supplente.

I componenti di cui ai numeri 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su indicazione delle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale o equiparata. Il segretario può essere coadiuvato da altri funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può, con suo decreto, costituire Sezioni del Comitato consultivo, determinandone le rispettive competenze.

Il Comitato esprime parere, a richiesta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su qualsiasi questione inerente all'applicazione del presente decreto e dei regolamenti comunitari concernenti il settore ortofrutticolo.

Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui al presente articolo si provvede con i normali fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 4

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti di cui al citato regolamento si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dal regolamento stesso e dalle relative norme di applicazione.

#### Art. 5

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 e fino al 31 dicembre 1969, per i prodotti di cui agli allegati II e III del regolamento stesso possono essere accordati rimborsi all'esportazione secondo i principi ed i criteri ivi stabiliti.

Per la formazione degli elenchi dei prodotti ammessi all'agevolazione, nonché per la determinazione delle misure dei rimborsi e relative disposizioni e condizioni, si applicano le norme vigenti per gli altri prodotti agricoli ammessi allo stesso beneficio.

## Art. 6

Non sono ammessi alla restituzione i prodotti previsti dal presente decreto esportati in punto franco o in deposito franco, a meno che non vengano posti sotto diretto controllo doganale.

La disposizione di cui innanzi si applica anche a tutti i prodotti per i quali sono previste la restituzione del prelievo agricolo o l'importazione in esenzione a reintegro di merci esportate.

## Art. 7

Per l'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi previsti dal precedente articolo 5, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di restituzione dei dazi doganali.

## Art. 8

Il fondo istituito con l'articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, assume la denominazione di « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Il Fondo predetto è destinato, oltre che agli interventi indicati al citato articolo 49 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, anche a quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed a quelli derivanti dall'applicazione di altre norme comunitarie per l'organizzazione comune di altri settori agricoli.

La dotazione del Fondo, in base alle necessità, può essere aumentata nel biennio 1967-1969 sino all'importo massimo di lire 147.600 milioni.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, negli anni finanziari 1967 e 1968, con decreti del Ministro per il tesoro, saranno iscritte le somme occorrenti per i versamenti al Fondo stesso.

Da tale Fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Fino al 31 dicembre 1969 i versamenti a favore del bilancio dello Stato ai sensi delle norme comunitarie per gli interventi effettuati attraverso il Fondo saranno fatti affluire al Fondo stesso.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 9

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere negli anni finanziari 1967 e 1968 certificati speciali di credito fino ad un ricavo netto di lire 100.000 milioni a copertura degli oneri di cui al successivo articolo 11. Tale emissione può aver luogo anche frazionatamente in ciascuno dei predetti anni finanziari in relazione ai fabbisogni.

I certificati saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione e frutteranno gli interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi d'interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Agli oneri derivanti dalla emissione e dal collocamento dei certificati di credito, previsti dal presente articolo nonché per interessi relativi al 1967, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare dell'emissione stessa.

## Art. 10

Ai certificati di credito, di cui al precedente articolo 9, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di credito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito, la assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

## Art. 11

Il netto ricavo fino a lire 100.000 milioni di cui al primo comma del precedente articolo 9 è destinato per lire 8.000 milioni per provvedere nel 1967 all'onere di cui all'articolo 5 del presente decreto e fino all'importo massimo di lire 89.500 milioni negli anni 1967 e 1968 a quello previsto dall'articolo 8.

Un'aliquota di lire 2.500 milioni sarà versata ad apposito conto corrente di Tesoreria per essere destinata ad ulteriori interventi nel settore ortofrutticolo da disporsi con successivo provvedimento legislativo.

## Art. 12

Dal 1° gennaio 1969, quadrimestralmente, i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro accerteranno le disponibilità del Fondo di cui al precedente articolo 8 che risultassero eccedenti rispetto alle esigenze da soddisfare. Tali disponibilità saranno riversate al bilancio dello Stato e, con decreti del Ministro per il tesoro, assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'ammortamento anticipato degli speciali certificati di credito di cui al precedente articolo 9.

## Art. 13

Per gli interventi di mercato di cui al titolo II del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966 l'onere massimo a carico dello Stato non può superare la somma annua di lire 25 miliardi.

## Art. 14

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa, necessarie per l'applicazione del presente decreto.

## Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1967.

SARAGAT

MORO — RESTIVO — FANFANI  
— PIERACCINI — PRETI —  
COLOMBO — ANDREOTTI —  
BOSCO — TOLLOY —  
MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE